



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

PRESIDENZIALE N. 36/15/PRES

**ARCHIVIAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL
REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D'AUTORE
SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E PROCEDURE
ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2003, N. 70,
DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS**

(PROC. N. 242/DDA/LC – avxhome.se)

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente*”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. con istanza DDA/532, pervenuta in data 9 novembre 2015 (prot. n. DDA/0002689), è stata segnalata dal sig. Massimo Sesti, in qualità di legale rappresentante della società Edizioni Master S.p.A., la presenza di un'opera di carattere editoriale, denominata “*Win Magazine*”, sul sito internet avxhome.se, alla pagina http://avxhome.se/magazines/computers/pc_users/WinMagazine2015FullYearIssuesCollection.html, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante dichiara, altresì, che: «*il sito internet avxhome.se consente il download della versione digitale di numerose riviste editate dalla società Edizioni Master SpA, oltre a quella sopra indicata*». Il soggetto istante dichiara sotto la propria responsabilità che la società Edizioni Master S.p.A. è proprietaria ed editrice della rivista;
2. dalla visione del sito oggetto di istanza, è risultato che alla pagina internet http://avxhome.se/magazines/computers/pc_users/WinMagazine2015FullYearIssuesCollection.html era effettivamente resa disponibile l'opera suddetta, in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16, della citata legge n. 633/41;
3. dalle verifiche condotte sul sito oggetto di istanza è risultato altresì quanto segue:
 - il nome a dominio, raggiungibile alla mail support@avxhome.se, risulta registrato verosimilmente dalla società Svenska Domäner, con sede in Varuvägen 9, 125 30 Älvsjö, Stoccolma e indirizzo di posta elettronica support@svenskadomaner.se; il gestore del sito non appare chiaramente identificabile;
 - i servizi di hosting risultano verosimilmente afferenti alla società Petersburg Internet Network Ltd., con sede in Obuhovskoy oborony pr. 120-b, office 620, San Pietroburgo (Russia), numero telefonico +78126772525 e indirizzo di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

posta elettronica abuse@pinspb.ru. Alla medesima società sono riconducibili anche i server localizzati in Russia;

- circa il 12% dell'utenza risulta stabilita sul territorio italiano.
- 4. con comunicazione del 17 novembre 2015 (prot. n. DDA/0002709), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 242/DDA/LC relativo all'istanza DDA/532, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata, e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13 e 16 della citata legge n. 633/41;
- 5. considerata la localizzazione all'estero dei server ospitanti il sito oggetto dell'istanza, dell'avvio del procedimento n. 242/DDA/LC è stata data comunicazione ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo e alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui appaiono riconducibili i server impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
- 6. nei termini fissati dall'art. 7, comma 4, del *Regolamento*, ovvero entro cinque giorni lavorativi decorrenti, nel caso di specie, dal 17 novembre 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
- 7. dai riscontri effettuati in corso di istruttoria è risultato che, alla pagina internet http://avxhome.se/magazines/computers/pc_users/WinMagazine2015FullYearIssuesCollection.html, è tuttora resa disponibile l'opera editoriale intitolata "*Win Magazine*";
- 8. non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tale opera digitale sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;

CONSIDERATO che, in ragione della localizzazione all'estero dei server impiegati, l'organo collegiale, in presenza di una violazione, potrebbe ordinare, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del *Regolamento*, ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit*, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, esclusivamente di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che il citato art. 8, comma 2, del *Regolamento* pone tra i parametri di valutazione dell'organo collegiale ai fini dell'adozione del provvedimento ivi contemplato quelli di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;

CONSIDERATO che nel caso di specie il soggetto istante ha segnalato una sola opera di carattere editoriale diffusa in presunta violazione del diritto d'autore alla pagina internet http://avxhome.se/magazines/computers/pc_users/WinMagazine2015FullYearIssuesCollection.html;

CONSIDERATO che la violazione accertata riguarda pertanto una sola opera, per cui risulterebbe non proporzionata l'adozione di un provvedimento di disabilitazione dell'accesso all'intero sito avxhome.se;

RITENUTO, per l'effetto, che non sussistano le condizioni di cui all'art. 8, comma 2, del *Regolamento*;

CONSIDERATO che la prima riunione utile della Commissione servizi e prodotti non consentirebbe la tempestiva adozione del provvedimento stante il termine di scadenza del procedimento;

DECRETA

l'archiviazione degli atti relativi all'istanza DDA/532 e ne dispone la trasmissione ai competenti organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Il presente provvedimento è comunicato al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento e pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 29 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani